



**UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO
CERAMICO**



FIORANO MODENESE - FORMIGINE - FRASSINORO
MARANELLO - MONTEFIORINO - PALAGANO
PRIGNANO SULLA SECCHIA - SASSUOLO

**REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE
DEI SERVIZI ALLA PERSONA**

INDICE

Art. 1	Denominazione e sede	pag. 2
Art. 2	Finalità e compiti istituzionali	pag. 2
Art. 3	Principi di gestione	pag. 2
Art. 4	Organi	pag. 2
Art. 5	Consiglio di Amministrazione	pag. 3
Art. 6	Funzionamento Consiglio di Amministrazione	pag. 3
Art. 7	Attribuzione del Consiglio di Amministrazione	pag. 3
Art. 8	Poteri sostitutivi	pag. 4
Art. 9	Il Presidente	pag. 4
Art. 10	Il Direttore	pag. 5
Art. 11	Competenze del Direttore	pag. 5
Art. 12	Atti fondamentali	pag. 6
Art. 13	Informativa e trasparenza	pag. 6
Art. 14	Controlli	pag. 7
Art. 15	Personale	pag. 7
Art. 16	Dotazione Organica	pag. 7
Art. 17	Risorse finanziarie	pag. 7
Art. 18	Autonomia contabile e finanziaria	pag. 7
Art. 19	Beni Patrimoniali	pag. 8
Art. 20	Servizi di Tesoreria	pag. 8
Art. 21	Norma di rinvio	pag. 8

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come richiamato dall'art. 1 dello Statuto dell'Unione, in particolare in riferimento all'art. 114, l'"Istituzione per la gestione dei servizi alla persona" dell'Unione dei Comuni del Distretto ceramico.
2. L'Istituzione è disciplinata dal presente regolamento ed ha sede nella sede legale dell'Unione; può avere sedi operative distaccate.

Art. 2 - Finalità e compiti istituzionali

1. L'Istituzione, quale organismo strumentale dell'Unione, provvede all'organizzazione ed alla gestione di servizi alla persona, in ambito sociale ed educativo; l'Unione, in base alle proprie scelte organizzative, stabilisce con propri atti quali servizi svolgere mediante l'Istituzione.
2. Nella fase di avvio, l'Istituzione gestisce, nel rispetto della disciplina regionale in materia, i servizi di casa residenza e centro diurno per anziani, già gestiti dall'Opera Pia Castiglioni, con sede in Formigine (MO), Via Mazzini 81, che mantiene la propria denominazione .
3. L'Istituzione persegue le sue finalità nell'ambito degli indirizzi e degli atti di programmazione anche di carattere economico-finanziario dell'Unione e delle Amministrazioni Comunali.
4. L'Unione svolge, nei confronti dell'Istituzione, un'attività di regolazione diretta ad assicurare la regolarità, la continuità e la fruizione in condizione di uguaglianza dei servizi.
5. I rapporti specifici tra Unione ed Istituzione sono regolamentati in apposito contratto di servizio approvato dalla Giunta dell'Unione.

Art. 3 - Principi di gestione

1. L'Istituzione, nel rispetto degli indirizzi determinati dall'Unione, è dotata di autonomia gestionale e informa la sua attività ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nonché all'obbligo del pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Si avvale delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie messe a disposizione dall'Unione, occorrenti per l'esercizio delle attività affidatele, nonché di risorse erogate da altri soggetti pubblici e privati e delle entrate derivanti dallo svolgimento delle proprie attività.
3. L'Istituzione gestisce in autonomia il proprio bilancio approvato dall'Unione e, in tale ambito, può assumere obbligazioni e concludere contratti.
4. L'Istituzione, per quanto non sia in grado di svolgere direttamente, si avvale degli Uffici e dei Servizi dell'Unione.

Art. 4 - Organi

1. Sono Organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. Gli organi, sono nominati dal Presidente dell'Unione con le modalità previste dall'art. 33 dello Statuto dell'Unione.

Art. 5 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, compreso il Presidente, dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.
2. Salvo la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, nonché le spontanee dimissioni del Presidente o di singoli consiglieri, i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati ai sensi dell'art. 33 dello Statuto per motivate ragioni; della revoca il Presidente dà informazione al Consiglio dell'Unione.

Art. 6 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal consigliere più anziano d'età.
2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione almeno quattro giorni prima del giorno fissato per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di 48 ore.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e ad esse interviene il Direttore senza diritto di voto.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno due componenti.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti mediante voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo telematico dell'Unione con procedimento analogo a quello delle deliberazioni della Giunta dell'Unione.

Art. 7 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è competente per gli atti necessari al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell'Istituzione che non siano, per legge o regolamento, riservati al Presidente o al Direttore. In particolare:
 - formula gli indirizzi generali dell'attività dell'Istituzione e, ottenutane l'approvazione dal Consiglio dell'Unione, sovrintende alla loro attuazione;

- delibera i bilanci e i programmi annuali e pluriennali, le relative variazioni, il conto consuntivo, il piano-programma e la relazione annuale sulle attività svolte, da sottoporre a successiva deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione;
- provvede a regolare il funzionamento dell'Istituzione mediante l'adozione di atti di organizzazione interna e a contenuto generale;
- approva l'accettazione di donazioni, lasciti, contributi e sponsorizzazioni a favore dell'Istituzione;
- determina le tariffe, o le quote di contribuzione alla spesa per quanto di competenza, contestualmente all'esame del bilancio preventivo;
- dispone sui rapporti con associazioni pubbliche e private di sostegno all'attività dell'Istituzione;
- può affidare, nei limiti delle proprie attribuzioni, specifici incarichi ai suoi componenti o al Direttore.

Art. 8 - Poteri sostitutivi

1. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non provveda entro i termini stabiliti, alla predisposizione del piano programma e degli atti relativi al bilancio oppure non adempia ad atti e funzioni creando problemi al funzionamento dell'Istituzione, il Presidente dell'Unione sollecita con comunicazione scritta il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, assegnando un termine per l'adempimento.
2. Se il Consiglio di Amministrazione non provvede entro tale termine, il Presidente, per il funzionamento dell'Istituzione, può con provvedimento motivato sciogliere anticipatamente il Consiglio di Amministrazione e nominare un commissario per la provvisoria gestione per un periodo massimo di giorni sessanta.

Art. 9 - Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Presidente dell'Unione ai sensi del precedente art. 4 ed ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Istituzione. Presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio di Amministrazione stabilendo l'ordine del giorno.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni il consigliere più anziano d'età. Analogamente si procede in caso di morte, di decadenza o dimissioni, fino alla nomina del successore.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - rappresenta legalmente l'Istituzione;
 - sovrintende al buon funzionamento dell'Istituzione e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- sottoscrive gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione;
 - svolge la funzione di garante dell'osservanza del presente Regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione;
 - adotta sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile.
4. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Presidente può conferire al Direttore procura, anche generale, circa la rappresentanza dell'ente.

Art. 10 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed entro trenta giorni dalla costituzione di questo, dal Presidente dell'Unione fra i dipendenti inquadrati almeno in cat.D1 oppure assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art.110 del D.lgs. n. 267/2000. In tal caso, il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, e comunque in stretta correlazione con il bilancio dell'Istituzione. Nel caso di nomina del Direttore tra i dipendenti dell'Unione, a questi potrà essere conferito incarico di posizione organizzativa con attribuzione dei poteri di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000.
2. L'incarico di Direttore viene conferito per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione e in ogni caso fino alla nomina del suo successore.

Art. 11 - Competenze del Direttore

1. Il Direttore, nel perseguire le finalità dell'Istituzione, ha la responsabilità gestionale e tecnica della stessa; garantisce la corretta ed economica gestione delle risorse, con l'obiettivo di migliorare la funzionalità e l'efficacia dei servizi. In particolare:
 - promuove le iniziative valide ad assicurare il raggiungimento delle finalità proprie dell'Istituzione;
 - adotta i provvedimenti per garantire l'efficienza e la funzionalità del servizio;
 - predispose i bilanci ed i programmi annuali e pluriennali, le relative variazioni e il rendiconto;
 - esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e formula proposte;
 - sottoscrive la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;

- adotta i provvedimenti relativi alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Istituzione;
- presiede alle gare di competenza, stipula i contratti;
- provvede, entro i limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposite disposizioni, agli acquisti, spese e opere necessarie per il normale ed ordinario funzionamento dell'Istituzione;
- dirige il personale, emanando atti di organizzazione, attribuendo i trattamenti economici accessori, e intrattiene i rapporti sindacali;
- presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'andamento dell'Istituzione, fornendo in particolare dati aggiornati sulla qualità organizzativa delle varie attività realizzate dall'Istituzione;
- fissa gli orari di servizio, di apertura al pubblico e applica le tariffe secondo i criteri determinati dal Consiglio dell'Unione e dal Consiglio di Amministrazione;
- esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge e dai regolamenti;
- svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

Art. 12 - Atti fondamentali

1. Ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il Consiglio dell'Unione approva quali atti fondamentali:
 - gli indirizzi generali dell'attività dell'Istituzione;
 - il piano-programma
 - i bilanci di previsione annuali e pluriennali, le relative variazioni e i conti consuntivi.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva le deliberazioni aventi contenuto di atti fondamentali quali proposte da sottoporre all'approvazione dell'Unione come condizione di loro efficacia.

Art. 13 - Informativa e trasparenza

1. I rapporti degli Organi dell'Unione con gli Organi dell'Istituzione ed in particolare i diritti di informazione dei consiglieri sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio e dallo Statuto. In ogni caso l'Unione può richiedere agli organi dell'Istituzione documenti e quant'altro ritenuto utile per verificarne il regolare funzionamento e il rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
2. L'Istituzione promuove l'informazione sulle proprie attività e valorizza la partecipazione dell'utenza. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare agli organi di amministrazione dell'Istituzione osservazioni e proposte sulla gestione dei servizi.

3. L'accesso agli atti ed ai documenti dell'Istituzione è disciplinato dal Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi dell'Unione.

Art. 14 - Controlli

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Unione esercita le proprie funzioni anche nei confronti degli atti dell'Istituzione.
2. L'Istituzione opera con particolare attenzione alla qualità dei servizi erogati ed all'efficienza dei servizi resi; allo scopo può avvalersi del Servizio Controllo di Gestione dell'Unione per eventuali studi ed analisi dei costi.

Art. 15 - Personale

1. Il personale dell'Istituzione è costituito da personale in servizio a qualunque titolo presso l'Unione e da questa assegnato all'Istituzione.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale assegnato all'Istituzione sono regolati dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dal CCNL degli Enti Locali e dallo Statuto.
3. Per quanto riguarda i ruoli di Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi del D. Lgs. 150/2009, e di Medico del lavoro e Responsabile del servizio prevenzione e protezione, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, l'Unione e l'Istituzione potranno avvalersi degli stessi soggetti.

Art. 16 - Dotazione Organica

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, propone alla Giunta dell'Unione, per l'approvazione, la dotazione organica dell'Istituzione, verificandone annualmente la coerenza con il piano programma annuale e con le risorse disponibili in bilancio.

Art. 17 - Risorse finanziarie

1. L'Unione fornisce all'Istituzione le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei servizi di sua competenza, attraverso conferimenti previsti in appositi interventi del bilancio.

Art. 18 - Autonomia contabile e finanziaria

1. L'Istituzione, in quanto ente strumentale, nella gestione del proprio bilancio si deve attenere a quanto previsto dal D. Lgs 267/2000 integrato e modificato dal D.Lgs 118/2011.
2. L'Istituzione, nell'ambito delle norme e delle disposizioni previste dall'ordinamento e garantendo l'unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile, può dotarsi di autonomi regolamenti funzionali alle caratteristiche dell'Istituzione stessa, sulla base degli indirizzi contenuti in atti approvati dal Consiglio dell'Unione.

3. Entro i termini e le modalità previste dall'Unione, l'Istituzione trasmette il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale e il rendiconto al settore economico finanziario dell'Unione.
4. Per la più dettagliata definizione dei rapporti finanziari tra Unione ed Istituzione, si rinvia al contratto di servizio di cui al precedente art. 2 comma 5.

Art. 19 - Beni Patrimoniali

1. Il fondo di dotazione è costituito dai beni mobili ed immobili che vengono resi disponibili dall'Unione e/o dai Comuni dell'Unione per lo svolgimento delle attività dell'Istituzione.
2. I beni di cui sopra, unitamente a quelli direttamente acquisiti dall'Istituzione, devono formare oggetto di appositi inventari, redatti nel rispetto delle leggi vigenti. Gli inventari vengono allegati al conto consuntivo dell'Istituzione.
3. Per le modalità di utilizzo, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro aspetto gestionale, si rinvia a specifici atti.

Art. 20 - Servizi di Tesoreria

1. L'Istituzione si avvale del Tesoriere dell'Unione, in contabilità separata..

Art. 21 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle norme vigenti che disciplinano le attività degli Enti Locali, nonché alle norme statutarie e regolamentari dell'Unione dei Comuni del Distretto ceramico in quanto applicabili.